

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 3 della legge nr. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008 ) ed in particolare:

- il comma 55. "L'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetto estranei all'Amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 nr, 267".
- Il comma 56. "Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"
- Il comma 57. "Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione"

**CONSIDERATO** che in base a tale disposto normativo dal 2008 gli affidamenti di incarichi diventano scelte strategiche, vincolate all'aggiornamento del regolamento degli uffici e servizi di competenza della Giunta Comunale o comunque all'adozione di apposito testo regolamentare contenente modalità, criteri e limiti per il conferimento degli incarichi sottoelencati:

- gli incarichi di collaborazione coordinata occasionale o continuativa di alta professionalità;
- gli incarichi di studio che riguardano lo studio di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione tramite la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- le consulenze che concernono attività di supporto o di consulenza ad alto contenuto specialistico o di alta complessità gestionale;

### **VISTI ALTRESI':**

. l'Art. 32 della Legge 248/2006 che modifica l'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 definendo i presupposti per gli incarichi individuali e stabilendo l'obbligo della preventiva individuazione di durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico, a cui può farsi ricorso in casi straordinari previa verifica dell'inesistenza di professionalità all'interno dell'Amministrazione;

l'art. 76 della Finanziaria 2008. "Al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, le parole : "di provata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

**RITENUTO** approvare, tenendo conto delle norme citate, un regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione;

**RITENUTO** altresì stabilire il limite di spesa annua per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 56 della legge finanziaria 2008;

**PRESO ATTO** del parere ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000:

**VISTI** i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata occasionale o continuativa, di lavoro autonomo, consulenza, ricerca e studio” nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante,
- 2) di dare atto che il presente regolamento integra il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 3 comma 56 della legge Finanziaria 2008.-

# CITTÀ DI ACQUI TERME

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI:

- COLLABORAZIONE COORDINATA OCCASIONALE O  
CONTINUATIVA DI ALTA PROFESSIONALITÀ
  
- DI LAVORO AUTONOMO
  
- CONSULENZA, RICERCA E STUDIO

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 13/03/2008

# Indice generale

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 .....                                   | 4 |
| Finalità delle disposizioni regolamentari..... | 4 |

### CAPO II

#### AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA, OCCASIONALE O CONTINUATIVA

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Art. 2.....   | 5 | Ricorso a    |
| collaboratori esterni.....  | 5 | Art.         |
| 3.....  | 5 | Contenuto ed |
| oggetto degli incarichi di collaborazione.....                            | 5 |              |
| Art. 4.....   | 5 |              |
| Competenza, responsabilità e modalità operative.....                      | 5 | Art.         |
| 5.....  | 6 |              |
| Procedura di conferimento incarico ai collaboratori .....                 | 6 | Art.         |
| 6.....  | 7 |              |
| Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi.....                      | 7 | Art.         |
| 7.....  | 7 |              |
| Formalizzazione dell'incarico.....  | 7 | Art.         |
| 8.....  | 7 |              |
| Recesso e risoluzione del contratto.....                                  | 7 | Art.         |
| 9.....  | 8 |              |
| Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti ..... | 8 |              |

### CAPO III

#### AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LAVORO AUTONOMO

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Art. 10.....   | 9  |         |
| Tipologia e conferimento.....  | 9  | Art. 11 |
| .....  | 9  |         |
| Criteri per l'individuazione del contraente.....                         | 9  | Art.    |
| 12.....  | 9  |         |
| Durata degli incarichi.....  | 9  | Art.    |
| 13.....  | 9  |         |
| I compensi.....  | 9  | Art.    |
| 14.....  | 10 |         |
| Lo svolgimento delle prestazioni.....                                    | 10 | Art. 15 |
| .....  | 10 |         |
| Incarichi di lavoro autonomo occasionale.....                            | 10 | Art.    |
| 16.....  | 10 |         |
| Incarichi di lavoro autonomo professionale.....                          | 10 | Art. 17 |
| .....  | 10 |         |
| Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale.....            | 10 | Art.    |
| 18.....  | 11 |         |
| Incarichi di servizi di architettura ed ingegneria.....                  | 11 | Art. 19 |
| .....  | 11 |         |
| Aspetti fiscali.....   | 11 | Art.    |
| 20.....  | 11 |         |
| Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti..... | 11 |         |

## CAPO IV

### AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA

|   |    |      |
|---|----|------|
| Art. 21.....  | 12 |      |
| Contenuto degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza .....     | 12 | Art. |
| 22.....   | 12 |      |
| Criteri legittimanti gli affidamenti.....                                 | 12 | Art. |
| 23.....   | 13 |      |
| Competenze e responsabilità.....  | 13 | Art. |
| 24.....   | 13 |      |
| Durata degli incarichi.....   | 13 | Art. |
| 25.....   | 13 |      |
| I compensi.....   | 13 | Art. |
| 26.....   | 13 |      |
| Lo svolgimento delle prestazioni.....                                     | 13 | Art. |
| 27.....   | 13 |      |
| Aspetti fiscali.....  | 13 | Art. |
| 28.....   | 14 |      |
| Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti ..... | 14 |      |

### CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

|                                 |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| Art. 29.....                    | 15 |      |
| Limite massimo spesa annua..... | 15 | Art. |
| 30.....                         | 15 |      |
| Responsabilità.....             | 15 | Art. |
| 31.....                         | 15 |      |
| Abrogazione.....                | 15 | Art. |
| 32 .....                        | 15 |      |
| Entrata in vigore.....          | 15 |      |

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità delle disposizioni regolamentari

1. Le disposizioni del presente Regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
  - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
  - trasparenza nei criteri di conferimento da parte delle P.A. degli incarichi ad esterni;
  - rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interna.
  
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
  - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa (Capo II);
  - incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo (Capo III);
  - incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche o giuridiche (Capo IV).

## CAPO II AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA, OCCASIONALE O CONTINUATIVA.

### Art. 2 Ricorso a collaboratori esterni

1. Il presente capo disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, di particolare e comprovata specializzazione e professionalità, per esigenze straordinarie cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro coordinato sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa.
3. *I criteri legittimanti gli affidamenti* sono:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione ed a obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato - *tramite reale ricognizione* - l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) il ricorso alla collaborazione esterna deve essere straordinario ed eccezionale, di natura temporanea;
  - d) deve riguardare prestazioni di alta e comprovata professionalità;
  - e) devono essere preventivamente determinati: oggetto specifico della prestazione, durata, luogo, e compenso;

### Art. 3 Contenuto ed oggetto degli incarichi di collaborazione

1. Gli incarichi possono essere conferiti per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l'Amministrazione necessita di apposite competenze di alta professionalità, non rinvenibile all'interno della dotazione organica.
2. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie del Comune ovvero proprie dei dipendenti, soprattutto nell'ipotesi in cui nella struttura organizzativa dell'Ente siano presenti Uffici appositamente competenti nei quali operi un congruo numero di addetti, forniti oggettivamente di adeguate professionalità.

### Art. 4 Competenza , responsabilità e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente secondo le proprie competenze.
2. Gli incarichi possono essere affidati nell'ambito della Programmazione e nel rispetto dei limiti di spesa previsti in bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine con il piano esecutivo di gestione. L'approvazione del Programma degli incarichi a soggetti esterni all'Ente e l'approvazione del presente Regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, della legge n.244/2007.
3. Il Dirigente competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.  
Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
  - la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
  - l'assenza di risorse umane disponibili;
  - gli impedimenti di natura gestionale (ad esempio: rilevanti, non occasionali, e documentabili carichi di lavoro), di natura organizzativa (ad esempio: dotazione organica ridotta);
  - i particolari compiti esercitati dal personale;
  - l'inesigibilità delle prestazioni.

#### Art. 5 Procedura di conferimento incarico ai collaboratori

1. Il Dirigente competente procede al conferimento degli incarichi nella forma di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa o di lavoro autonomo, con apposito provvedimento, nel quale sono evidenziati:
  - a) l'oggetto della prestazione e le modalità dell'incarico;
  - b) i titoli di studio e le competenze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico;
  - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - d) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
  - e) il compenso previsto;
2. il provvedimento è pubblicato sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi.
3. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Dirigente competente indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

#### Art. 6 Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. E' fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al personale già alle dipendenze di questo Ente, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.
2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata a favore dell'Ente.
3. L'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, é consentito solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:
  - episodicità od unicità della prestazione;
  - marginalità lucrativa;
  - non abitualità d'esercizio.

#### Art. 7 Formalizzazione dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:
  - l'oggetto dell'incarico;
  - la durata e la sede lavorativa;
  - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
  - il compenso della collaborazione;
  - gli obblighi per l'incaricato e per l'Amministrazione;
  - le facoltà di recesso delle parti;
  - eventuali clausole penali;
  - la clausola risarcitoria di cui al successivo art. 8.

#### Art. 8 Recesso e risoluzione del contratto

1. L'Ente, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Il recesso da parte dell'Amministrazione opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.
2. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all'Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.
3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
4. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente competente diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

#### Art. 9 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Capo superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

## CAPO III AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LAVORO AUTONOMO

### Art. 10 Tipologia e conferimento

1. I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell'incarico in:

- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro autonomo professionale.

2. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti iscritti o non iscritti ad albi professionali ed essere affidati nell'ambito della Programmazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti in bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine con il Piano esecutivo di gestione.

3. L'approvazione del Programma degli incarichi a soggetti esterni all'Ente e l'approvazione del presente Regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, della legge n. 244/2007.

### Art. 11 Criteri per l'individuazione del contraente

1. Il Dirigente, secondo le proprie competenze, adotta il provvedimento di incarico, valutando le proposte operative ed economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) tempistica di realizzazione delle attività;

### Art. 12 Durata degli incarichi

1. L'incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta.

### Art. 13 I compensi

1. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito, secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità ed alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l'interesse pubblico sotteso all'azione dell'Ente.

2. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale.

#### Art. 14 Lo svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni sono svolte in piena autonomia, nell'ambito di indirizzi di massima convenuti con il committente.
2. L'attività non potrà essere esercitata presso gli uffici dell'Ente, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. L'Ente metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 15 Incarichi di lavoro autonomo occasionale

- I. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento dell'Ente; sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.
2. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 16 Incarichi di lavoro autonomo professionale

- I. Per lavoro autonomo professionale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
2. Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:
  - abitualità, attività svolta in maniera stabile e sistematica;
  - non esclusività, il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
    - professionalità, quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
3. il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 17 Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale

- I. La resistenza-difesa in giudizio ovvero l'instaurazione di un giudizio, qualora non diversamente disciplinato dallo Statuto, compete alla Giunta comunale.
2. Gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono affidati dal Dirigente "intuitu personae" in relazione alla specificità e complessità della materia previa attestazione sulla reale e documentata impossibilità da parte dell'avvocatura interna a svolgere il medesimo patrocinio ed assistenza.
  3. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale, oltre alla attestazione di cui al comma 2, dovranno rispettare criteri, modalità e limiti di cui al Capo IV.

#### Art. 18 Incarichi di servizi di architettura ed ingegneria

1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura ed ingegneria dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art. 91 del D.Igs n. 163 del 12/04/2006 e dal Ministero delle infrastrutture con Circ. 16/I1/2007, n. 2473 (G. U. 271 del 21/11/2007).

#### Art. 19 Aspetti fiscali

1. Per gli aspetti fiscali inerenti agli incarichi di lavoro autonomo professionale si rimanda alle vigenti disposizioni normative ed alle direttive impartite dagli uffici finanziari competenti.

#### Art. 20 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Capo superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

## CAPO IV AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA

### Art. 21 Contenuto degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza

- I. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, rientrano tra gli incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2229-2238 del Codice Civile.
- *Gli incarichi di studio* riguardano lo studio di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione tramite la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - *Gli incarichi di ricerca* presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
  - *Le consulenze* concernono attività di supporto o di consulenza ad alto contenuto specialistico o di alta complessità gestionale;
  - Sono escluse dalla osservanza delle disposizioni del presente Capo le prestazioni professionali per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.

### Art. 22 Criteri legittimanti gli affidamenti

- I. Gli affidamenti di incarichi per studi, ricerche e consulenze devono rispondere ai seguenti presupposti e criteri legittimanti:
- rispondenza agli obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione e strategici dell'Ente e nei Piani esecutivi o operativi di gestione;
  - alta professionalità e specializzazione, comprovata da esperienza, studi, specializzazioni documentate. Tale parametro di legittimità lo si deve riscontrare dall'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
  - inesistenza o indisponibilità, all'interno dell'intera struttura (non solo nell'ambito dell'articolazione specifica ove l'incaricato dovrà prestare la collaborazione) di figura professionale idonea o preposta per lo svolgimento dell'attività o servizio oggetto dell'incarico, da accertare tramite una *reale ricognizione* - a cura e sotto la responsabilità del Dirigente competente;
  - prefissione di obiettivi specifici e ben definiti non rientranti nell'attività ordinaria ed istituzionale dell'Ente.
  - eccezionalità e, straordinarietà dell'incarico, conferito per eventi straordinari;
  - temporaneità e durata limitata dell'incarico esterno; il rinnovo degli incarichi di consulenza potrà avvenire in via del tutto eccezionale, con congrua ed esaustiva motivazione e con rinnovata valutazione dell'interesse pubblico da perseguire, anche alla *luce dei diversi o nuovi obiettivi dell'Ente*;
  - puntuale rendiconto o relazione, periodica o finale, sull'attività svolta al fine di desumere il miglioramento dell'efficienza amministrativa, dal punto di vista qualitativo, quantitativo o della razionalità della spesa sostenuta rispetto all'utilità conseguita dalla P.A.;
  - equa proporzione tra compenso pattuito, complessità della prestazione e utilità perseguita dall'Amministrazione.

### Art. 23 Competenze e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigenti, secondo le proprie competenze, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione e di Bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine. L'approvazione del Programma degli incarichi a soggetti esterni all'Ente e l'approvazione del presente Regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, della legge n. 244/2007.
2. Il Dirigente interessato deve preventivamente accertare la reale assenza o l'indisponibilità di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

### Art. 24 Durata degli incarichi

- I. L'incarico, non è di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta.

#### Art. 25 I compensi

1. Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 1.
2. Il pagamento del corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. Le modalità di corresponsione del compenso vengono definite in via negoziale.

#### Art. 26 Lo svolgimento delle prestazioni

- I. Le prestazioni sono svolte in piena ed assoluta autonomia.

#### Art. 27 Aspetti fiscali

1. Per gli aspetti fiscali si rimanda alle disposizioni normative vigenti e alle direttive degli uffici finanziari competenti.

#### Art. 28 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Capo superiori a €5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

### CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 29 Limite massimo spesa annua

1. Il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è previsto, per l'esercizio finanziario 2008, in complessive €75.364,00.

#### Art. 30 Responsabilità

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenze effettuato in violazione alle disposizione dei presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### Art. 31 Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano incompatibili con il presente regolamento.

#### Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione della Deliberazione di approvazione all'Albo pretorio del Comune e sul sito web, fatti salvi i rilievi della Corte dei Conti a seguito trasmissione ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007.

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge Finanziaria anno 2007*)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*): art. 3, comma 18, commi 54,55,56,57-76,77.

COLLABORAZIONI COORDINATE E  
CONTINUATIVE

art. 409, n. 3, Codice di procedura civile  
 art. 7, c. 6, [D.Lgs. 165/2001](#)  
 art. 2113 Codice Civile  
 art. 2222 e segg. Codice Civile  
 art. 110, c. 6, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267  
 Legge 8.8.1995, n. 335 - INPS  
 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, art. 47, e.], lett. c-bis) -  
 modificato dall'art. 50 - [D. Lgs. 344/2003](#)  
 - art. 53, c.8 e segg., [D. Lgs. 165/2001](#)  
 - art. 2 D. L. 30 dicembre 1979 n. 663 - Legge di  
 conversione 29 febbraio 1980, n. 33  
 - art. 5, c. 14, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 -  
 Legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638  
 - - Ministero Lavoro e delle politiche sociali- Circ.  
*n. 1 dell' 8. 1.2004 "disciplina delle [co.co.co](#) nella  
 modalità c.d. a progetto" e n. 17/2006;*  
  
 - *Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come  
 convertito dalla legge 4 agosto  
 2006,n.248:*  
 art. 32 (ridefinizione dei presupposti giuridici  
 necessari all'affidamento di incarichi esterni di  
 collaborazione)  
 art. 34 ( sull'obbligo per le P.A. di pubblicizzare  
 gli elenchi delle collaborazioni conferite)  
  
 - *Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento  
 F.P. (.'irc. "*  
 in materia di affidamento di incarichi esterni e di  
[co.eo.co](#)" (in particolare, sugli elementi  
 fondamentali e sui presupposti per il conferimento  
 di incarichi di collaborazione)

LAVORO AUTONOMO

art. 2222 e segg. Codice Civile  
 art. 7, c. 6, art. 53, c.8 e segg., [D. Lgs. 165/2001](#)  
 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, art. 53  
  
 D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 -art. 5

*Legge 23. 12.1994, n. 724, art. 25 (sul divieto di conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio, ricerca al personale collocato in pensione anticipata di anzianità da parte delle P.A. con le quali è stato instaurato un rapporto di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio):*

- *Legge 23.12.1996, n. 662, art. 1, comma 127 (obbligo per le P.A. di pubblicazione degli elenchi dei collaboratori esterni, consulenti, relativi compensi, ragione dell'incarico)*

- *T. U. n. 3/1957, art. 380; d.P.R. n. 1077/1970, art. 152 (normativa per le Amministrazioni dello Stato applicabile per analogia alle Autonomie locali territoriali);*

**CONSULENZE., STUDI, RICERCHE**

- *Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 - art. 53 (disciplina relativa alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti) .*

- *Deliberazione Corte dei conti SS RR 25.2.2005, n. 6*

- *Legge 23 dicembre 2005, n. 2666, articolo unico (legge finanziaria 2006)*

- *comma 173, "gli atti di spesa, relativi a studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione";*

- *Deliberazione C. d. c. Sez delle Autonomie - n. 4 del 17.2.2006 "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti locali"*